

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Comune di Giarre con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 11/7/2018 ha dichiarato lo stato del dissesto finanziario e che in conseguenza di ciò, con DPR del 29/8/2018, è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione;

VISTO l'art. 259 del d.lgs 267/2000 rubricato "*ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*" ed in particolare il primo comma che stabilisce "*Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*"

VISTO il DDG 406 del 27/12/2018 con il quale è stato incaricato un Ispettore del Dipartimento per accertare i motivi che avrebbero impedito al Consiglio comunale di Giarre ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

ACCERTATO che a seguito del giudizio espresso dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 48/2019/PRSP che ha dichiarato inammissibile la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nel frattempo approvato con atto deliberativo di C.C. n. 81 del 29/11/2018, è posto l'obbligo *ipso jure* della dichiarazione dello stato di dissesto economico-finanziario e, dunque, per il caso di specie, a definire il procedimento della dichiarazione dello stato di dissesto approvato con atto n. 52 del 11/7/2018, con l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTA la nota prot. 3570 del 6/3/2019 con la quale il servizio I di questo Dipartimento regionale, ha diffidato gli organi comunali di Giarre ad approvare, entro il termine di giorni 20, l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, "*..al fine di non incorrere nella sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 262 del D.lgs 267/2000.*"

ACCERTATO che la diffida operata da questo Dipartimento non ha avuto alcun favorevole riscontro;:

VISTO l'art. 262, "*Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*", primo comma - che prevede "*L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art.261 comma 4, o*

l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)."

VISTO, ancora, l'art. 251 del Tuel secondo il quale l'ente locale dissestato, entro 30 giorni dalla data di dichiarazione del dissesto, avrebbe dovuto deliberare l'aumento al massimo delle aliquote dei tributi e tasse di propria competenza, pena la sospensione dei contributi erariali;

VISTO l'art. 58 comma 1 della l.r. 1.9.1993, n. 26 a mente del quale *"Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativi degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 54 dell'OR.EE.LL ed in particolare il primo comma lett.a) a mente del quale il consiglio è sciolto *"quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento"*

VISTO il combinato disposto degli articoli richiamati 109 bis e 54 dell'OREELL, 58 della legge regionale 26/93, e 262 del TUEL approvato con il d.lgs 267/2000 che richiamando le disposizioni contenute nell'art. 141 – comma 1 lettera a) - dello stesso Testo, Unico - integrano con la fattispecie in esame (mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) e per la quale nell'ordinamento Siciliano è prevista la medesima sanzione applicabile per effetto delle disposizioni dell'OREELL, le ipotesi di scioglimento e sospensioni dei consigli comunali e provinciali;

VISTO il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi, alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, che previa ricognizione degli atti, la verifica dello stato dell'arte del procedimento, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Giarre, gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi riportati e trascritti:

Art. 1 – Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, 58 della l.r. 26/93, e 262 del TUEL approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 . dello stesso Testo Unico, il Sig./dott. Giovanni Corra 1962

in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di Giarre per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici e/o connessi;

Art. 2 - L'incaricato procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente e ad attivare l'intervento sostitutivo.

Lo stesso incaricato, qualora, non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del tuel e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione avvertendo che qualsiasi ingiustificato ritardo che possa ostacolare/rallentare l'attività sostitutiva, oltre a formare oggetto di segnalazione agli organi competenti, nonché all'organismo di valutazione, sarà posto a base dell'azione di responsabilità da attivare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. 44/91.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Come parimenti dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inerzia del consiglio comunale e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 3 – Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 2, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari per detta fattispecie, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione dello schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4 - Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione consiliare con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà formulare apposita prescrizione per l'adozione dell'atto finanziario nel più breve termine di cui all'art. 109 bis, formulando nel contempo l'avvertenza che per la mancata adozione, nel termine assegnato, il commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso conseguentemente all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5 - Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 6 - E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 7 - Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 04-04-2019


IL DIRIGENTE GENERALE

M. Rizza



Il Dirigente del Servizio f.f.

G. Di Gaudio



Il Funzionario direttivo

A. Garofalo